

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

COMUNICATO UFFICIALE N. 16/TFN – Sezione Vertenze Economiche (2015/2016)

TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 14/TFN-SVE – RIUNIONE DEL 22.3.2016

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 22 marzo 2016, ha assunto le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Avv. Fabio Di Cagno **Presidente**; Avv. Lorenzo Maria Coen, Avv. Roberto Pellegrini, Avv. Antonino Piro, Avv. Marina Vajana **Componenti**; Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia e della Sig.ra Adele Nunnari.

1) RECLAMO N° 119 DELLA SOCIETÀ SORRENTO CALCIO SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE CARACCIO FRANCO, PUBBLICATA NEL C.U. 206 DEL 11 GENNAIO 2016.

Con atto inviato a mezzo posta il 16.01.2016, la Società Sorrento Calcio Srl ha impugnato dinnanzi a questo Tribunale Federale la decisione della Commissione Accordi Economici LND, pubblicata sul C.U. n. 216 dell'11.01.2016, con la quale essa Società reclamante è stata condannata al pagamento in favore del calciatore Caraccio Franco della somma di € 1.125,00, quale importo dovuto a saldo dell'accordo economico stipulato tra le parti per la stagione sportiva 2014/2015, sino allo svincolo avvenuto a dicembre 2014.

Assume la reclamante di aver adempiuto a tutti i propri obblighi previsti dall'accordo economico, sostenendo di aver corrisposto al calciatore, svincolatosi a dicembre 2014, le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2014 per il complessivo importo di € 3.250,00. Produce documentazione asseritamente dimostrativa del pagamento di tale importo.

La Società conclude pertanto per la condanna del calciatore al risarcimento dei danni (da quantificarsi in separata sede) ed al pagamento delle spese del presente procedimento.

Il calciatore Caraccio ha regolarmente controdedotto contestando, in via preliminare, l'inammissibilità del gravame ex art. 33 comma 6 C.G.S nonché la tardività della documentazione prodotta dalla reclamante, oltre che la sua mancata allegazione all'atto di appello. Nel merito, deduce la infondatezza del gravame, chiedendone l'integrale rigetto e la condanna della reclamante al pagamento di una somma a titolo di sanzione per lite temeraria, oltre che alle spese del procedimento.

La vertenza è stata quindi discussa e decisa nella riunione del 22.03.2016.

* * * * *

Il reclamo in appello è manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 33 comma 6 C.G.S., come correttamente rilevato dalla difesa del calciatore, in quanto oltre a risultare privo di specifici motivi di censura della decisione impugnata, neppure risulta diretto alla riforma/annullamento della decisione medesima, posto che le relative conclusioni sono esclusivamente nel senso della condanna del calciatore al risarcimento dei danni ed al pagamento delle spese di giudizio.

Solo per completezza, rileva inoltre questo Tribunale Federale la pacifica inammissibilità della documentazione prodotta dalla reclamante per la prima volta nella presente sede di gravame, considerato che la Sorrento Calcio Srl, pur ritualmente notiziata del ricorso del calciatore, non aveva presentato controdeduzioni dinanzi alla Commissione Accordi Economici L.N.D., così precludendosi la possibilità di produrre in appello documenti che ben avrebbe potuto e dovuto depositare in primo grado (salvo la motivata allegazione di circostanze impeditive).

Per ulteriore completezza, rileva altresì questo Tribunale Federale che i documenti prodotti dalla Sorrento Calcio Srl (ricevute e assegni), quand'anche in ipotesi ammissibili, risulterebbero comunque inidonei a dimostrare il preteso pagamento in favore del calciatore Caraccio, essendo assolutamente privi dei requisiti previsti dall'art. 30, comma 30 C.G.S. secondo il quale i pagamenti da chiunque, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma effettuati, devono essere provati in giudizio mediante apposita quietanza, firmata e datata, nonché recante la casuale specifica del versamento e il periodo cui questo si riferiscono.

La palese strumentalità ed inconsistenza dell'impugnazione impone ex art. 33, comma 14, C.G.S., la condanna della Società appellante alla rifusione delle spese del procedimento in favore dell'atleta Caraccio, liquidate nella misura di € 500,00 oltre accessori.

Tutto quanto sopra premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, dichiara inammissibile il reclamo del Sorrento Calcio Srl.

Condanna la reclamante al pagamento delle spese di difesa in favore della controparte, liquidandole in € 500,00 (Euro cinquecento/00) oltre accessori.

Ordina incamerarsi la tassa.

2) RECLAMO N° 120 DELLA SOCIETÀ SORRENTO CALCIO SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE RAIMONDO ROBERTO, PUBBLICATA NEL C.U. 206 DEL 11 GENNAIO 2016.

Con atto inviato a mezzo posta il 16.01.2016, la Società Sorrento Calcio Srl ha impugnato dinanzi a questo Tribunale Federale la decisione della Commissione Accordi Economici LND, pubblicata sul C.U. n. 216 dell'11.01.2016, con la quale essa Società reclamante è stata condannata al pagamento in favore del calciatore Raimondo Roberto della somma di € 2.100,00, quale importo dovuto a saldo dell'accordo economico stipulato tra le parti per la stagione sportiva 2014/2015 (€ 3.150,00 complessivi).

Assume la reclamante di aver adempiuto a tutti i propri obblighi previsti dall'accordo economico, producendo documentazione asseritamente dimostrativa del pagamento di complessivi € 2.300,00 e dichiarandosi disponibile a "ripiantare" la differenza di € 850,00.

La Società conclude pertanto per la condanna del calciatore al risarcimento dei danni (da quantificarsi in separata sede) ed al pagamento delle spese del presente procedimento.

Il calciatore Raimondo ha regolarmente controdedotto contestando, in via preliminare, l'inammissibilità del gravame ex art. 33 comma 6 C.G.S nonché la tardività della documentazione prodotta dalla reclamante, oltre che la sua mancata allegazione all'atto di appello. Nel merito, deduce la infondatezza del gravame, chiedendone l'integrale rigetto e la condanna della reclamante al pagamento di una somma a titolo di sanzione per lite temeraria, oltre che alle spese del procedimento.

La vertenza è stata quindi discussa e decisa nella riunione del 22.03.2016.

* * * * *

Il reclamo in appello è manifestatamente inammissibile ai sensi dell'art. 33 comma 6 C.G.S., come correttamente rilevato dalla difesa del calciatore, in quanto oltre a risultare privo di specifici motivi di censura della decisione impugnata, neppure risulta diretto alla riforma/annullamento della decisione medesima, posto che le relative conclusioni sono esclusivamente nel senso della condanna del calciatore al risarcimento dei danni ed al pagamento delle spese di giudizio.

Solo per completezza, rileva inoltre questo Tribunale Federale la pacifica inammissibilità della documentazione prodotta dalla reclamante per la prima volta nella presente sede di gravame, considerato che la Sorrento Calcio Srl, pur ritualmente notiziata del ricorso del calciatore, non aveva presentato controdeduzioni dinanzi alla Commissione Accordi Economici L.N.D., così precludendosi la possibilità di produrre in appello documenti che ben avrebbe potuto e dovuto depositare in primo grado (salvo la motivata allegazione di circostanze impeditive).

Per ulteriore completezza, rileva altresì questo Tribunale Federale che la ricevuta prodotta dalla Sorrento Calcio Srl, quand'anche in ipotesi ammissibile, risulterebbe comunque inidonea a dimostrare il preteso pagamento in favore del calciatore Raimondo, essendo assolutamente priva dei requisiti previsti dall'art. 30, comma 30 C.G.S. secondo il quale i pagamenti da chiunque, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma effettuati, devono essere provati in giudizio mediante apposita quietanza, firmata e datata, nonché recante la casuale specifica del versamento e il periodo cui questo si riferisce. Non senza sottolineare la evidente contraddittorietà del gravame, laddove si sostiene da un lato il totale adempimento delle proprie obbligazioni, dall'altro di essere ancora debitrice dell'importo di € 850,00.

La palese strumentalità ed inconsistenza dell'impugnazione impone ex art. 33, comma 14, C.G.S., la condanna della Società appellante alla rifusione delle spese del procedimento in favore dell'atleta Raimondo, liquidate nella misura di € 500,00 oltre accessori.

Tutto quanto sopra premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, dichiara inammissibile il reclamo del Sorrento Calcio Srl.

Condanna la reclamante al pagamento delle spese di difesa in favore della controparte, liquidandole in € 500,00 (Euro cinquecento/00) oltre accessori.

Ordina incamerarsi la tassa.

II° COLLEGIO

Avv. Fabio Di Cagno **Presidente**; Avv. Lorenzo Maria Coen, Avv. Antonino Piro, Avv. Raffaele Torino, Avv. Marina Vajana **Componenti**; Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia e della Sig.ra Adele Nunnari.

3) RECLAMO N° 116 DELLA SOCIETÀ SSD VITERBESE CASTRENSE SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE SARANITI ANDREA, PUBBLICATA NEL C.U. 206 DEL 11 GENNAIO 2016.

Con ricorso spedito il in data 8.9.2015 il calciatore tesserato Andrea Saraniti adiva la Commissione Accordi Economici L.N.D. per ivi sentir condannare la S.S.D. Viterbese Castrense S.r.l. al pagamento della somma di € 5.000,00 quale saldo ancora dovuto sulla maggior somma di € 25.000,00 pattuita con accordo economico stipulato per la stagione sportiva 2014/2015.

La Società resistente si costituiva a mezzo del suo difensore avv. Fabio Giotti, con elezione di domicilio presso il di lui studio, eccependo l'inammissibilità del ricorso in quanto non corredato dell'accordo economico posto a base della pretesa, nonché l'infondatezza nel merito del ricorso medesimo, sul presupposto che il residuo importo di € 5.000,00 fosse stato comunque corrisposto tramite assegno bancario emesso in favore della moglie del Saraniti e da costei regolarmente incassato.

Con delibera pubblicata su C.U. del 11.1.2016, la C.A.E. accoglieva il ricorso e condannava la Viterbese Castrense al pagamento in favore del calciatore Saraniti della somma di € 5.000,00.

Avverso tale delibera ha proposto rituale impugnazione la Viterbese Castrense con reclamo del 15.1.2016.

Con il primo motivo la reclamante eccepisce la violazione del contraddittorio e del diritto di difesa nel procedimento di primo grado dinanzi alla C.A.E. rilevando che, nonostante la Società avesse regolarmente eletto il proprio domicilio presso lo studio del suo difensore Avv. Giotti, indicando tutti i recapiti necessari (postali, fax, mail, pec), la C.A.E. aveva inviato la comunicazione relativa alla fissazione dell'udienza di discussione presso la sede della Società e non presso il domicilio eletto (peraltro con ingiustificabile disparità di trattamento rispetto al calciatore, il quale aveva invece ricevuto l'avviso presso il suo difensore Avv. Marco Sabato). Lamenta ancora la reclamante che tale omissione appare ancora più grave in relazione alla previsione di cui all'art. 25 bis. Reg. L.N.D. che addirittura impone alle parti, nel procedimento di primo grado, di eleggere il proprio domicilio per le comunicazioni. Sul presupposto della pacifica violazione del diritto di difesa, consistente nel non aver potuto partecipare, tramite il suo difensore, all'udienza di discussione, la reclamante conclude preliminarmente per l'annullamento della delibera impugnata.

Quanto al merito, la Viterbese Castrense da un lato prende atto che il calciatore non riconosce il pagamento effettuato in favore della di lui moglie (nei confronti della quale formula espressa riserva di ripetizione dell'indebito), dall'altro sostiene di avere comunque corrisposto importi per complessivi € 20.500,00, restando così debitrice del minor importo lordo di € 4.500,00, previa verifica degli importi da versare all'erario in ottemperanza alla normativa fiscale. Conclude pertanto sul punto chiedendo di dichiarare dovuto al calciatore il suddetto importo, al netto della ritenuta IRPEF a carico di essa Società.

Si è costituito il calciatore Saraniti con rituali controdeduzioni, dichiarando di volersi rimettere alla decisione di questo Tribunale relativamente all'eccezione preliminare sollevata dalla reclamante con il primo motivo.

Nel merito, rileva la inammissibilità della documentazione prodotta dalla Viterbese Castrense solo in sede di appello nonché la sua inidoneità a costituire prova dei pagamenti effettuati. Conclude pertanto per il rigetto del reclamo.

* * * * *

Il primo motivo di reclamo, relativo alla violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, per non avere la Società reclamante ricevuto rituale notizia della fissazione dell'udienza di discussione dinanzi alla C.A.E., appare fondato.

E' pacifico in atti che la Viterbese Castrense si era regolarmente costituita in primo grado a mezzo dell'Avv. Fabio Giotti, eleggendo domicilio presso il suo studio (via Mazzini 4 – Colle Val d'Elsa), indicando altresì numero di fax e indirizzi di posta elettronica e di posta certificata per le comunicazioni.

E' altrettanto pacifico che la C.A.E. ebbe ad inviare la comunicazione del 3.12.2015, con la quale le parti venivano avvisate della fissazione dell'udienza di discussione, al calciatore Saraniti presso il suo difensore domiciliatario Avv. Marco Sabato mentre alla Società Viterbese Castrense presso la sede sociale (stadio Rocchi a Viterbo).

Ritiene questo Tribunale Federale, peraltro modificando il proprio precedente orientamento sul punto, che la convocazione della Società (che aveva fatto regolare richiesta di essere sentita) effettuata con le suddette modalità, abbia arrecato un vulnus al principio del contraddittorio compromettendo l'esercizio del diritto di difesa della Società medesima: con le conseguenze previste dall'art. 37, 4° comma, C.G.S. (norma procedurale di generale applicazione ai giudizi di appello).

E difatti, se è ben vero che l'art. 38, 8° comma C.G.S., prevede espressamente che in tutti i procedimenti sportivi le comunicazioni alle Società possono essere effettuate in via alternativa sia nel domicilio eletto che presso la sede della Società, non può ignorarsi che l'art. 25 bis Reg. L.N.D., nel disciplinare lo svolgimento del procedimento dinanzi alla Commissione Accordi Economici, prevede addirittura l'obbligo per le parti (4° comma) di eleggere il proprio domicilio "anche ai fini delle notifiche, avvisi e comunicazioni e indicare un proprio indirizzo e-mail". Tale obbligatorietà ("devono"), espressamente prevista dalla norma speciale destinata a regolare il solo procedimento dinanzi alla C.A.E., oltre che apparire evidentemente incompatibile con l'alternativa offerta dall'art. 38 C.G.S., non può che prevalere su tale ultima disposizione, in quanto invece destinata a regolare il procedimento sportivo in generale.

La decisione impugnata pertanto, in quanto viziata dalla violazione della regolarità del contraddittorio, deve essere annullata e gli atti rimessi alla Commissione Accordi Economici L.N.D. per il nuovo esame del merito, previa regolare convocazione delle parti e ferme restando le preclusioni e decadenze eventualmente determinatesi.

Tutto quanto sopra premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, accoglie il reclamo della S.S.D. Viterbese Castrense S.r.l. e annulla, per l'effetto, l'impugnata decisione della C.A.E. – L.N.D..

Visto l'art. 37, comma 4, C.G.S., dispone rimettersi gli atti alla medesima C.A.E. – L.N.D. per il nuovo esame del merito, previa regolare convocazione delle parti che ne hanno richiesta.

Ordina restituirsì la tassa.

4) RECLAMO N° 121 DELLA SOCIETÀ ASD RIVIERA DI ROMAGNA CALCIO FEMMINILE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON LA CALCIATRICE PETRALIA ELEONORA, PUBBLICATA NEL C.U. 206/1 DEL 11 GENNAIO 2016.

Con reclamo datato 18 gennaio 2016 la A.S.D. Riviera di Romagna Calcio Femminile (di seguito 'ASD Riviera di Romagna') ha adito il Tribunale Federale Nazionale – Sez. Vertenze Economiche impugnando la decisione della Commissione Accordi Economico L.N.D. dell'11 gennaio 2016, della quale chiede l'annullamento, così concludendo: i) *«in via preliminare di rito, [...] accertare l'omessa notifica dell'avviso di convocazione presso il domicilio eletto dall' A.S.D. Riviera di Romagna Calcio Femminile, dichiarando la nullità della decisione gravata, con rinvio degli atti all'organo di prime cure»* e ii) *«in via principale, accertata l'infondatezza della pretesa creditoria avanzata dalla Sig.ra Eleonora Petralia, rigettare la domanda così come formulata e dichiarare che l'A.S.D. Riviera di Romagna C.F. deve versare nei confronti della calciatrice, per corrispettivi relativi alla s.s. 2014-2015, un importo non superiore ad € 1.320,00»* .

La controversia si riferisce all'esecuzione dell'accordo economico sottoscritto fra l'ASD Riviera di Romagna e la calciatrice Eleonora Petralia in data 30 settembre 2014 per la stagione sportiva 2014/2015, in forza del quale l'ASD Riviera di Romagna si è obbligata a corrispondere alla calciatrice la somma annuale lorda di euro 8.100,00 a titolo di rimborsi spese e indennità a fronte delle prestazioni sportive rese da quest'ultima in favore della Società.

Non avendo ancora ricevuto il pagamento della somma di euro 3.600,00, bensì solo un acconto di euro 4.500,00, in data 23 settembre 2015 la calciatrice Eleonora Petralia aveva adito la Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti chiedendo la condanna della ASD Riviera di Romagna alla corresponsione di tale importo in proprio favore.

Con decisione dell'11 gennaio 2016, la Commissione Accordi Economici L.N.D. – ritenuta la tardività delle controdeduzioni della ASD Riviera di Romagna in data 5 novembre 2015 (poiché presentate oltre il termine previsto dall'art. 25 bis del Regolamento L.N.D.) – ha condannato la Società al pagamento in favore della calciatrice Eleonora Petralia della somma di euro 3.600,00, sul presupposto *«che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato»*.

A sostegno del gravame, la ASD Riviera di Romagna ha dedotto quanto segue:

- a) in via preliminare, che la decisione della Commissione Accordi Economici sarebbe illegittima per violazione del diritto di difesa e del contraddittorio fra le parti in danno della ASD Riviera di Romagna, in ragione della omessa notificazione al proprio domicilio (eletto presso l'Avv. Mattia Grassani con la memoria di controdeduzioni del 5 novembre 2015) dell'avviso di convocazione della riunione del 18 dicembre 2015, fissata per la discussione;
- b) che la calciatrice Eleonora Petralia, la sera del 15 aprile 2015, dopo aver fatto pervenire una e-mail in cui adduceva di non poter prendere parte per ragioni di salute all'allenamento che si sarebbe tenuto nel tardo pomeriggio di quello stesso giorno, si era presentata

personalmente presso il centro sportivo 'Le Saline' di Montaletto di Cervia ed aveva informato il Presidente Maurizio Fantini, presenti anche terze persone, "*di non voler proseguire il rapporto con la compagine romagnola per motivi personali*"; sicché, con missiva datata 15 aprile 2015, l'ASD Riviera di Romagna aveva comunicato ad essa calciatrice l'interruzione del rapporto in essere;

c) che in ragione di quanto innanzi, la calciatrice Eleonora Petralia non aveva fornito le dovute prestazioni sportive oggetto dell'accordo economico (dal 15 aprile 2015 in poi e senza che ciò fosse dovuto a giustificati motivi) e che, conseguentemente, essa Società legittimamente avesse ridotto proporzionalmente il compenso pattuito, a nulla rilevando che la calciatrice avesse offerto di fornire le prestazioni sportive, in quanto tale offerta – intervenuta in data 11 maggio 2015 – sarebbe stata tardiva, essendosi l'ultima giornata di campionato disputata in data 9 maggio 2015 (a pochi giorni dalla disputa dei play out, da cui l'ASD Riviera di Romagna era uscita sconfitta) .

Ha concluso pertanto la reclamante chiedendo in via preliminare e principale l'annullamento della decisione impugnata e la rimessione degli atti all'organo di prime cure; in via subordinata di merito, ha chiesto il rigetto della domanda della calciatrice o comunque l'accertamento delle somme dovute a quest'ultima in misura non superiore a € 1.320,00.

La calciatrice Eleonora Petralia ha presentato proprie controdeduzioni in data 22 gennaio 2016, chiedendo di i) *«in via preliminare, accertare e dichiarare la violazione dell'art. 30 comma 33 e art 38 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per mancato rispetto del termine perentorio e, pertanto, dichiarare inammissibile e/o irricevibile il ricorso avanzato da ASD Riviera di Romagna Calcio Femminile, per l'effetto, confermare l'impugnato Comunicato Ufficiale C.A.E. n. 206 dell'11.1.2016»*, ii) *«in via preliminare, accertare e dichiarare la violazione dell'art. 25 bis del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e, per l'effetto dichiarare inammissibile e/o irricevibile il ricorso avanzato da ASD Riviera di Romagna Calcio Femminile, per l'effetto, confermare l'impugnato Comunicato Ufficiale C.A.E. n. 206 dell'11.1.2016»* e iii) *«in via subordinata e nel merito, rigettare il ricorso avanzato da ASD Riviera di Romagna Calcio Femminile perché assolutamente infondato, in fatto ed in diritto, per i motivi sopra esposti e, comunque, non provato, e per l'effetto, confermare l'impugnato Comunicato Ufficiale C.A.E. n. 206 dell'11.1.2016 condannando la Società ASD Riviera di Romagna Calcio Femminile al pagamento della somma di € 3.600,00, ovvero alla minore o maggiore somma che verrà ritenuta di giustizia a seguito dell'attività istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria»*.

A sostegno delle proprie conclusioni la calciatrice Eleonora Petralia ha dedotto quanto segue:

a) che il reclamo in appello della ASD Riviera di Romagna sarebbe pervenuto, esclusivamente a mezzo raccomandata a.r., in data 21 gennaio 2016, ossia oltre il termine di sette giorni dalla data di ricezione del provvedimento impugnato (11 gennaio 2016);

b) che il reclamo sarebbe inammissibile in quanto la mancata costituzione in primo grado della ASD Riviera di Romagna sarebbe avvenuta solamente con memoria dell'11 novembre 2015, ben oltre il termine perentorio di trenta giorni previsto dall'art. 25 bis, comma 5, del Regolamento della LND: con la conseguenza che la proposizione del gravame non potrebbe sanare le inammissibilità già determinatesi quanto alle eccezioni ed al deposito di documenti non ritualmente prodotti in primo grado,

c) nel merito, la calciatrice deduce di essere stata immotivatamente esclusa dall'attività della squadra ma di essere sempre stata a disposizione della ASD Riviera di Romagna, come

anche ad essa comunicato in data 7 maggio 2015 in replica alla raccomandata del 15 aprile 2015 con la quale essa Società aveva informato la calciatrice della propria volontà di interrompere ogni rapporto.

Il reclamo è stato quindi discusso da entrambe le parti nella riunione del 22 marzo 2016.

* * * * *

In primo luogo va rilevata la tempestività del reclamo della ASD Riviera di Romagna, simultaneamente spedito in data 18 gennaio 2016 sia al Tribunale Federale – sez. Vertenze Economiche, sia alla controparte Eleonora Petralia, laddove la comunicazione della decisione impugnata risulta ricevuta da essa reclamante a mezzo pec in data 11 gennaio 2016.

In merito al secondo motivo di doglianza (violazione del diritto di difesa e del contraddittorio per mancata notifica presso il domicilio eletto in atti), si rileva che la ASD Riviera di Romagna si è costituita tardivamente dinanzi alla Commissione Accordi Economici in data 5 novembre 2015, cioè ben oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla data del ricevimento del ricorso (23 settembre 2015) come prevede l'art. 25 bis, comma 5, del Regolamento LND. Avendo la Commissione di prima istanza correttamente rilevato l'inammissibilità della memoria di costituzione, altrettanto correttamente non è stata presa in considerazione l'elezione di domicilio ivi contenuta, sicché le ulteriori comunicazioni sono state indirizzate direttamente presso la sede della Società.

Infine, quanto al merito della controversia, il Tribunale Federale rileva che la Società reclamante non ha fornito prova della intervenuta legittima risoluzione dell'accordo economico intercorso con la calciatrice, né si ritiene che nel caso di specie ricorra alcuna ipotesi di eccezionalità che possa consentire l'ammissione di prove testimoniali (art. 30, comma 30, C.G.S.).

In particolare, la missiva del 15 aprile 2015 con cui il Presidente della ASD Riviera di Romagna, unilateralmente, «*comunica di considerare nullo il contratto economico sottoscritto e depositato*», non può di per sé incidere sulla perdurante validità ed efficacia dell'accordo fra le parti, in difetto di uno scioglimento per mutuo consenso ovvero di una legittima ipotesi di risoluzione che, nel caso di specie, non sembra potersi ravvisare, anche alla luce della raccomandata spedita dalla calciatrice in data 7 maggio 2015, in replica alle contestazioni della Società e non seguita da alcuna ulteriore presa di posizione da parte di quest'ultima.

Tutto ciò premesso.

il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
rigetta il reclamo della ASD Riviera di Romagna Calcio Femminile e conferma, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Accordi Economici L.N.D..

Ordina incamerarsi la tassa.

Il Presidente del TFN
Sez. Vertenze Economiche
Avv. Fabio Di Cagno

Publicato in Roma il 18 Aprile 2016

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Carlo Tavecchio